



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

## ORDINANZA SINDACALE N° 8 DEL 25/02/2019

**Oggetto: TERRITORIO COMUNALE. PRESCRIZIONI E DIVIETI SU CONSUMO ALCOOLICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SA SARTIGLIA 2019".**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che i giorni 3, 4 e 5 marzo 2019 si svolgerà in Città ed in particolare nelle zone del centro storico, la tradizionale manifestazione "Sa Sartiglia";

**CONSIDERATO** che la manifestazione richiama un notevole numero di persone e che tale condizione rende molto probabile un elevato consumo di bevande alcoliche in generale, con conseguente utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

**ATTESO**, che è da considerare il protrarsi del consumo di alcol anche nelle ore notturne, e che tale situazione potrebbe aumentare le problematiche sopra evidenziate ed aggravare il fenomeno;

**VALUTATO**, altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire per un lungo periodo un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

**RAVVISATA** la necessità di tutelare ulteriormente la sicurezza pubblica impartendo prescrizioni a carattere generale nonché ai venditori di coltelli o strumenti da punta e da taglio;

**RITENUTO**, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

**RICHIAMATA** la Deliberazione G.C. n. 207 del 07/11/2018, con la quale si emanano direttive per l'utilizzo di plastiche biodegradabili nel territorio comunale, e per particolari eventi, con applicazione graduale degli indirizzi deliberati;

**RITENUTO** opportuno quindi, alla luce del contenuto di cui alla Deliberazione sopra citata, sensibilizzare l'utilizzo graduale, in iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali, di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;

### VISTI

l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, D. L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 in data 4 aprile 2011, di attribuzione espressa in capo al Sindaco del potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, che delimita l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, e prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool (lett. a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lett. b);



## COMUNE DI ORISTANO

---

il comma 4 bis del citato art. 54 così come sostituito dall'art. 8, c. 1, lett. b), D. L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

**INFORMATO** preventivamente il Sig. Prefetto, ai sensi del suddetto art. 54, c. 4, D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, c. 4, D. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

**VISTO** lo statuto Comunale;

**PER** i motivi sopra indicati

### ORDINA

In data 3, 4, 5 e 6 marzo 2019 le seguenti prescrizioni, ai sensi art. 54, D. Lgs. n. 267/2000 :

**a. in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici, ivi compresi gli ambulanti** situati nel territorio comunale:

1. durante lo svolgimento delle manifestazioni il divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché la vendita di lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, in tutto il perimetro degli eventi di cui si compone la manifestazione così come delimitato dall'ubicazione dei punti di controllo-filtraggio che verranno indicati al pubblico con apposita cartellonistica;

2. il divieto di vendita è esteso alle categorie di cui in premessa, in tutto il territorio comunale, dalle ore 23 di domenica 3 marzo 2019 alle ore 07,00 di lunedì 04 marzo 2019, e dalle ore 23 di martedì 5 marzo 2019 alle ore 07,00 di mercoledì 6 marzo 2019, per

- a. qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro
- b. bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

3. l'utilizzo, nelle iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali, di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannuce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;

4. gli strumenti da punta e da taglio (coltello artigianale sardo) dovranno essere esposti esclusivamente all'interno di apposite bacheche in vetro, chiuse e costantemente vigilate e, detti strumenti da punta e da taglio, dovranno essere esclusivamente prodotti artigianali e del venditore;

5. in ogni caso, è vietata la vendita di: a) coltelli a serramanico, b) a scatto, c) a molla, d) tipo *balisong*, e) pugnali di qualsiasi specie, f) baionette, g) ogni altra lama la cui naturale destinazione sia l'offesa alla persona.

E' consentita la vendita di coltelli a serramanico con lama pieghevole a mano nella cavità dell'impugnatura, privi di sistemi di bloccaggio della lama, a condizione che siano venduti/ceduti in apposite confezioni sigillate, dando esplicita e formale avvertenza che l'apertura di tali confezioni e il conseguente porto del coltello negli ambienti della manifestazione integra il reato di cui all'art. 4, Legge n. 110/1975 (V., per tutte, Cass. I Penale, n. 10978 del 13/03/2015);

6. tutti gli strumenti da punta e taglio eventualmente posti in vendita, (coltelli da cucina, cesoie, asce, ecc), per motivi di sicurezza dovranno essere mantenuti sotto costante controllo dai venditori, i quali dovranno adottare specifici accorgimenti atti ad evitare che di essi possano liberamente impossessarsi soggetti malintenzionati.

**b. a tutta l'utenza, che in qualità di spettatore intenda accedere ai varchi** predisposti e presidiati, è fatto divieto di introdurre bevande in contenitori di vetro e/o lattine, ad eccezione delle bottiglie di plastica contenenti acqua o analcolici.

### DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga consegnata agli operatori al momento del rilascio dell'autorizzazione.

### AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

### INFORMA



## **COMUNE DI ORISTANO**

---

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

Che il presente provvedimento è trasmesso all'UTG - Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano, ai Dirigenti Comunali, al Responsabile Servizio Sicurezza e Protezione Civile incardinato presso il Settore LL.PP. - Manutenzioni, al Comandante del Corpo Polizia Locale;

### **DEMANDA**

Agli organi previsti dall'art. 13, Legge n. 689/1981 il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale, lì 25/02/2019

**Sottoscritta dal Sindaco  
LUTZU ANDREA  
con firma digitale**